

## ORDINANZA N. 06 DEL 09.02.2023

**Oggetto:** Variazione all'Ordinanza n. 1 in data 18.01.2023 – “Movimentazione delle merci polverulente alla rinfusa e/o passibili di emettere gas e/o impoverimento di ossigeno nell'ambiente, nei porti dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle, Trapani, Gela e Licata).

### IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Allegato V, parte I, della parte V del D. Lgs. 152/2006;
- Vista la legge 10 aprile 1981 n. 157 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
- Vista la legge 19 novembre 1984 n. 862 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro (OIL) n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- Visto il Decreto Ministeriale 22.07.1991 (G.U. n. 240 del 12.10.1991) concernente le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, come aggiornato dal Decreto Dirigenziale n. 1340 del 30.11.2010;
- Visto il Decreto Legislativo n. 52 del 03.02.1997 e ss.mm.ii. “Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”;
- Vista la vigente normativa relativa ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Vista la circolare DEM3/1160 datata 10.12.1999 dell'allora Ministero dei trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici del porto;
- Visto IL Decreto Legislativo n. 65 del 14.03.2003 e ss.mm.ii. di attuazione di Direttive Comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della L. n. 128 del 24.04.1998 e ss.mm.ii.;

- Visto il DPR n. 134 del 06.06.2005 e ss.mm.ii. "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- Visto il DM n. 303 del 07.04.2014 recante "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose";
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1036/2006 del 09.10.2006 "Procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23.05.1991;
- Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 del 9 aprile 2008 "attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. 271/99 del 27.07.1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- Visto il D. Lgs. 272/99 del 27.07.1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" ed in particolare il comma a) dell'art. 25 inerente le precauzioni per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali di movimentazione delle rinfuse solide;
- Valutata la necessità della presenza di un servizio integrativo antincendio durante le operazioni portuali di movimentazione delle rinfuse solide;
- Visto il vigente Codice Internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG CODE);
- Visto il D.A. n. 45/Gab del 01.04.2021 della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
- Fatte salve le competenze delle ASP Provinciali, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, delle Autorità Marittime, degli uffici di Sanità Marittima e dell'ARPA;
- Fermi restando le responsabilità, obblighi e competenze dei singoli datori di lavoro;
- Preso atto di quanto evidenziato da alcuni rappresentanti delle Imprese portuali del Sistema, nel corso della seduta dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare del 31.01.2023, in merito all'ordinanza n.1 del 18.01.2023;
- Valutate le osservazioni formulate dalla Società Portitalia S.r.l. Prot. n. 32/2023 in data 30.01.2023, con la quale si esprimevano significative difficoltà in merito all'immediata applicabilità di quanto "ordinato" all'art. 4, comma 4, punto 15 e all'art. 5, comma 2, così come formulato;
- Valutata l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per la realizzazione di un adeguato sistema di pulizia delle ruote e dovendo, comunque, garantire equivalenti soluzioni alternative;
- Considerato che la concomitanza di più navi all'ormeggio potrebbe portare alla necessità di utilizzare anche aree non in concessione, per cause non imputabili alle

imprese portuali; -  
Vista l'ordinanza n.1 del 18.01.2023;  
Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **MODIFICA DELL'ART. 4, COMMA 4, PUNTO 15**

**L'art. 4, comma 4, punto 15 si intende così modificato:** “prima del transito dei mezzi in uscita dalle aree ove siano presenti sostanze polverulente come materie prime, prodotti e sottoprodotti, si dovrà procedere ad attento spazzamento al fine di evitare sollevamento nocivo di polveri in atmosfera ed eventuale perdita inquinante in mare e, al termine delle operazioni, accumuli e residui di polvere dovranno essere rimossi utilizzando metodi appropriati con modalità tali da non causare sversamenti in mare, o dispersioni in aria”

### **ART. 2**

#### **MODIFCA DELL'ART. 5, COMMA 2**

**L'art- 5, comma 2 si intende così modificato:** “La sosta straordinaria in aree non in concessione sarà consentita per un massimo di tre volte nel corso dell'anno solare, salvo diversa motivata richiesta da parte dell'Impresa”

### **Art. 3**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza, che modifica l'Ordinanza n. 1 del 18.01.2023, assume validità a far data dal 13.02.2022.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi di legge e ritenuti responsabili dei danni alle persone ed alle cose in ragione del loro comportamento.

**II PRESIDENTE**  
Dott. Pasqualino Monti

Area Operativa  
Il Dirigente  
Ing. Luciano Caddemi

Il Delegato in Materia Ambientale  
Dott.ssa Fiora Sodo

**II SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luca Lupi